Secondo la giurisprudenza recente se l'incarico è scaduto i poteri dei gestori si azzerano

Amministratori uscenti bloccati

Non possono richiedere ingiunzioni contro chi non paga

Pagina a cura
DI GIANFRANCO DI RAGO

Il principio di diritto

L'esigenza di continuità della gestione condominiale non rende, di per sé, urgente ogni azione di recupero dei crediti: l'urgenza deve essere accertata in concreto. Il recupero giudiziale di un credito condominiale, pur rientrando nelle attribuzioni di chi gestisce il condominio, non assume quel carattere di attività urgente e indifferibile che l'amministratore revocato debba necessariamente compiere per evitare un pregiudizio al condominio. Generalmente un'iniziativa giudiziaria siffatta può infatti essere differita al momento della nomina del nuovo amministratore, senza che da ciò derivi un concreto rischio di prescrizione o di dispersione del credito

Amministratori in prorogatio con le armi spuntate. Se i condòmini non pagano le spese, questi non ha più il potere di richiedere contro di loro un decreto ingiuntivo. Una volta venuto meno l'incarico, l'amministratore uscente non può infatti conferire un valido mandato al legale per richiedere il provvedimento monitorio, perché il recupero delle spese condominiali non pagate, salvo casi particolari, da valutare caso per caso, non ha quel carattere di urgenza che deve necessariamente connotare la residua attività che lo stesso è tenuto a compiere nell'interesse del condominio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1129, comma 8, c.c.. Questa l'interessante decisione adottata dal tribunale di Salerno, quale giudice di appello, con la recente sentenza n. 4908 del 23 ottobre 2026, che si inserisce nel recente filone interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che ha sostanzialmente azzerato i poteri degli amministratori con incarico scaduto.

Il caso concreto. Nella specie il giudice di pace, su ricorso del condominio, aveva ingiunto a una condòmina il pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio di quote condominiali. L'ingiunta aveva proposto opposizione, deducendo, in via preliminare, il difetto del potere rappresentativo dell'amministratore che aveva conferito mandato al legale che aveva agito in sede monitoria, in quanto già revocato giudizialmente.

Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo che la revoca dell'amministratore avesse determinato la cessazione del rapporto di mandato con rappresentanza e impedisse al medesimo di conferire incarico a un legale per la proposizione dell'azione di recupero delle quote condominiali. Il condominio, sempre in persona dell'amministratore revocato, aveva interposto appello avverso detta decisione, sostenendo di avere ancora il potere di rappresentanza della compagine condominiale in forza della c.d. prorogatio imperii, in quanto il recupero delle quote condominiali sarebbe rientrato tra le sue attribuzioni ordinarie ex lege.

Il tribunale di Salerno. Il tribunale, nel decidere la questione in veste di giudice di appello, ha ritenuto il motivo di impugnazione infondato. L'art. 1129, comma 8, c.c. stabilisce che, alla cessazione dell'incarico, l'amministratore deve consegnare la documentazione in suo possesso ed eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi. L'orientamento tradizionale ha ricondotto la prorogatio all'esigenza di assicurare la continuità della gestione e alla presunta conformità della prosecuzione dell'incarico alla volontà dei condòmini, riconoscendone l'operatività non soltanto alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni, ma anche nelle ipotesi di revoca o di annullamento della delibera di nomina.

Tale precedente, anteriore alla riforma del condominio del 2012, non consente tuttavia, secondo il tribunale di Salerno, di desumere un'automatica permanenza della pienezza dei poteri gestori e rappresentativi in capo all'amministratore cessato dall'incarico. Infatti, come è noto, con riferimento alla cessazione per decorso del termine, la più recente Cass. civ., n. 14039/2025, ha valorizzato il contenuto dell'art. 1129, comma 8, c.c., individuando nelle attività urgenti dirette a evitare pregiudizi agli interessi comuni il contenuto dei doveri residui dell'amministratore. Pur concernendo una diversa causa di cessazione dall'incarico, la pronuncia in esame offre un criterio interpretativo della disciplina della gestione interinale.

La questione da esaminare in casi del genere non si esaurisce nel richiamo astratto alla prorogatio, ma richiede di verificare se l'iniziativa dell'amministratore revocato sia concretamente riconducibile alle attività urgenti consentite dalla legge.

Nella specie non risultava deliberata alcuna conferma dell'amministratore con l'incarico scaduto ed era già stata avviata la procedura giudiziale per designare un nuovo amministratore. Il tribunale di Salerno ha quindi ritenuto che i poteri dell'amministratore revocato debbano essere circoscritti alle attività urgenti previste dall'art. 1129, comma 8, c.c.. L'esigenza di continuità della gestione non rende, di per sé, urgente ogni azione di recupero dei crediti: l'urgenza deve essere accertata in concreto. Nello specifico dagli atti emergeva che l'amministratore aveva conferito incarico al legale a distanza di circa sette mesi dalla revoca giudiziale.

Nel frattempo, come detto, era stato avviato il procedimento per la nomina di un nuovo amministratore. In tale contesto, l'iniziativa monitoria era diretta al recupero di conguagli relativi a più annualità e non all'adozione di una misura indifferibile volta a evitare un danno imminente alle parti comuni. Il recupero giudiziale di un credito, pur rientrando nelle attribuzioni dell'amministratore in carica, non assume quel carattere di attività urgente che l'amministratore revocato debba necessariamente



NUSCO S.P.A.
SEDE LEGALE: NOLA (NA), STRADA STATALE KM 50.500, 7-BIS
CAPITALE SOCIALE: EURO 40.973.874,60 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 06861021217

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Nusco S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea (l'"**Assemblea**"), in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 24 novembre 2026 alle ore 15:00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il giorno 25 novembre 2026 alle ore 15:00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Nola (NA), Strada Statale km 50.500, 7-bis, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. aumento di capitale, a pagamento, da liberarsi in denaro, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 3.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.222.222 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche e il medesimo codice ISIN di quelle in circolazione, nonché aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, riservato a Nusco Invest S.r.l., da eseguire entro il 31 dicembre 2026; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

*****

L'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **13 novembre 2026**);
- le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.nuscospa.com, sezione "*Investor – Assemblee Azionisti*") e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it, sezione "*Azioni/Documenti*").

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano "ItaliaOggi".

Nola (NA), 9 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Guerino Luciano Vassalluzzo

Proroga limitata alle urgenze

compiere per evitare un pregiudizio al condominio. Generalmente un' iniziativa giudiziaria siffatta può infatti essere differita al momento della nomina del nuovo amministratore, senza che da ciò derivi un concreto rischio di prescrizione o di dispersione del credito.

In tema di rappresentanza processuale il giudice campano ha quindi richiamato il recente precedente di cui a Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2026, n. 21883, che, in una controversia relativa alla procura conferita da un amministratore già dimissionario a un legale per proporre appello avverso una sentenza, ha ricondotto i poteri dell'amministratore cessato ai limiti delle attività urgenti previste dall'art. 1129, comma 8, c.c., escludendo che la sola esigenza di continuità gestionale giustifichi il conferimento di una nuova procura alle liti. Ma la Suprema corte ha indicato un criterio interpretativo rilevante anche in casi del genere, poiché impone di accertare in concreto il carattere urgente dell'iniziativa, senza identificarla con la mera appartenenza dell'azione alle attribuzioni ordinarie dell'amministratore in carica.

La posizione della Suprema corte. Questa decisione di merito si pone nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata contro l'applicabilità all'amministratore condominiale dell'istituto della prorogatio imperii (cfr. Cass. civ., n. 14039/2025 e n. 7247/2026; in senso opposto, invece, Cass. civ., n. 424/2026). Secondo questo orientamento l'ottavo comma dell'art. 1129 c.c. deve essere interpretato nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. La disposizione prevede che l'amministratore cessato dall'incarico è tenuto a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi. Essa quindi non può essere intesa nel senso che lo stesso amministratore cessato possa continuare a esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 c.c. e abbia diritto a essere compensato nella misura già riconosciutagli in sede di nomina.Collide con tale interpretazione, sotto un profilo sistematico, la considerazione che lo stesso art. 1129 c.c. prescrive che, contestualmente all'accettazione della nomina come a ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore deve specificare analiticamente, a pena di nullità, l'importo dovuto a titolo di compenso. La prorogatio dell'incarico cessato consentirebbe di eludere i vincoli che la legge impone a ogni rinnovo annuale dell'incarico. All'idea della conferma tacita dell'amministratore scaduto e non sostituito osta altresì la testuale limitazione delle competenze dell'amministratore cessato, con riguardo alle sole attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. Essa provoca una evidente compressione delle sue funzioni di rappresentanza sostanziale e processuale, espressione della coesione del gruppo posta a presidio degli interessi dei condòmini e dei terzi, che è alla base dell'inderogabile art. 1131 c.c.. Ciò a cui l'amministratore cessato può dirsi tenuto sono soltanto le attività che devono essere espletate senza ritardo e che non possono essere differite senza danno o pericolo, ossia quelle per le quali non si può attendere che l'assemblea o il giudice, in sostituzione della prima, provvedano alla nomina del nuovo amministratore o all'adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune.

© Riproduzione riservata

REDFISH
LONGTERM CAPITAL

ColombiC&E

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti della Società RedFish LongTerm Capital S.p.A. (la "**Società**" o "**RFLTC**") sono convocati in Assemblea Straordinaria, per il giorno **11 dicembre 2026 alle ore 15:30** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **14 dicembre 2026 alle ore 11:00** in seconda convocazione, presso lo studio notaio Amedeo Venditti in Milano, Via Santa Marta n. 19, con intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo le modalità infra indicate, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento di capitale sociale a titolo oneroso, scindibile, per un importo complessivo pari a massimi Euro 7.996.807,80, incluso sovrapprezzo da eseguirsi mediante emissione di massime n. 4.442.671 nuove azioni ordinarie e previsione di azioni correttive (cd. Remedy Shares), riservate a taluni soci di Innovative-RFK S.p.A. e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. in quanto da sottoscriversi mediante il conferimento di azioni Innovative-RFK; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 6) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Aumento di capitale sociale a titolo oneroso, scindibile, per un importo complessivo pari a massimi Euro 4.474.510,20, incluso sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di n. 2.485.839 azioni ordinarie e previsione di azioni correttive (cd. Remedy Shares), riservate a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Redfish LongTerm Capital S.p.A. avente ad oggetto azioni di Innovative-RFK S.p.A. e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. in quanto da sottoscrivere mediante il conferimento di azioni Innovative-RFK S.p.A.; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 6) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
3. Ulteriore Aumento di capitale sociale a servizio del meccanismo di azioni correttive (cd. Remedy Shares), a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dei ciascuno degli aumenti di capitale sociale sopra deliberati; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 6) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-bis.1 del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato"), al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF. È tuttavia consentito agli azionisti chiedere (i) entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato, (ii) entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, (iii) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno e/o (iv) entro il 7° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, porre domande sulle materie all'ordine del giorno; il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La partecipazione all'Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Rappresentante Designato, del segretario e/o del notaio e del rappresentante del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il soggetto verbalizzante. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

* * * *

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile in formato cartaceo presso la sede legale della Società in Milano, via del Carmine, n. 11, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo *https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee* (sezione "Governance/Assemblee/Anno 2026") e sul sito internet di Borsa Italiana *www.borsaitaliana.it* (sezione "Azioni/Documenti").

Per ogni informazione riguardante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (2 dicembre 2026) si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Milano, 9 novembre 2026.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Paolo Pescetto)

RedFish LongTerm Capital Spa
Sede legale: Via del Carmine n. 11, Milano
Capitale sociale: deliberato Euro 27.721.107
Registro imprese di Milano, n. P. IVA e C.F. 11189680967

TESSELLIS

ColombiC&E

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della Società in Cagliari, Località Sa Illetta SS 195 km 2,3 per il giorno **9 dicembre 2026** alle ore 11 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale:
   1.1 Nomina di un Sindaco Effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   1.2 Nomina di due Sindaci Supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**"), al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF. È tuttavia consentito agli azionisti presentare proposte e porre domande secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (**30 novembre 2026**); (iii) le procedure per l'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; e (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società www.tessellis.it e presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket SDIR" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.tessellis.it, nonché presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket SDIR" disponibile all'indirizzo https://www.emarketstorage.it/. Il regolamento predisposto ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tessellis.it, sezione "Governance - Assemblee Azionisti".

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Cagliari, 9 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Fabio Bartoloni

TESSELLIS | Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia
Cap. Soc. 151.500.000 i.v. | PIVA 02375280928 | R.E.A. 191784 | C.C.I.A.A. Cagliari | tessellis.it

Class
Il magazine del futuro che esiste
in edicola e in digitale
Classeditori
SHOP.MILANOFINANZA.IT